



Statuto

Aggiornato al 16 giugno 2007

Denominazione

Art. 1

Con la denominazione "seed" è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Sede

Art. 2

L'associazione ha sede a Lugano.

L'Assemblea dei soci può decidere di spostare la sede in altra città svizzera e può decidere di aprire centri in altri stati, in accordo con le leggi vigenti in tali stati.

Scopo

Art. 3

L'associazione ha lo scopo di promuovere una cultura delle tecnologie per la formazione in contesti di cooperazione e sviluppo e nel mondo del non profit.

L'associazione opera a livello internazionale.

L'associazione persegue il suo scopo principalmente tramite:

1. L'erogazione di borse di studio su tematiche relative alle tecnologie, alla formazione e allo sviluppo
2. L'erogazione di sostegno alla ricerca nel campo delle tecnologie, della formazione e dello sviluppo
3. La partecipazione diretta a progetti di intervento e di ricerca nei campi che la concernono
4. La promozione di eventi e iniziative volte a mettere in rete le competenze presenti nel settore

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Patrimonio sociale e beni

Art. 4

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote dei soci. L'associazione può beneficiare di donazioni, versamenti da parte di terze persone e lasciti.

Tutti gli eventuali utili provenienti dalle attività dell'associazione sono destinati a sostenere le attività dell'associazione stessa.

Responsabilità

Art. 5

Il patrimonio sociale é l'unica garanzia delle obbligazioni assunte dall'associazione. Si esclude la responsabilità personale dei membri di fronte a terzi per gli obblighi dell'Associazione.

Soci

Art. 6

L'associazione è composta da persone fisiche.

L'ingresso di nuovi soci nell'associazione avviene tramite proposta di almeno due membri della Direzione e richiede:

1. La condivisione degli scopi dell'associazione
2. Il pagamento della quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea dei soci
3. L'approvazione dell'Assemblea dei soci

A causa di atti gravi in contrasto con gli scopi dell'associazione, l'Assemblea può decidere l'esclusione di un socio.

Organi

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Comitato
3. La Direzione
4. La Commissione di revisione

L'Assemblea dei soci

Art. 8

L'Assemblea dei soci è l'organo superiore dell'associazione ed è composta da tutti i soci dell'associazione, che hanno diritto di parola e di voto.

L'Assemblea ha in particolare lo scopo di approvare la strategia di sviluppo dell'associazione e di controllarne le attività. In particolare:

1. Approva e modifica gli statuti
2. Approva il programma di attività
3. Nomina i membri del Comitato e ne supervisiona l'operato
4. Nomina i membri della Direzione e ne supervisiona l'operato
5. Nomina la commissione di revisione
6. Stabilisce e approva preventivi e consuntivi
7. Approva, su proposta del Comitato, il regolamento dell'associazione

L'Assemblea dei soci viene convocata dalla Direzione almeno una volta all'anno in seduta ordinaria. Un'assemblea straordinaria può essere convocata con almeno due settimane di preavviso dal Comitato, dalla Direzione o da almeno un terzo dei soci. La convocazione dell'assemblea può avvenire tramite posta elettronica.

L'Assemblea decide a maggioranza dei soci presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente dell'associazione è decisivo.

Il Comitato

Art 9

Il Comitato è composto da almeno 2 e massimo 5 membri designati dall'Assemblea dei soci. I membri designati nel Comitato sono in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

I membri del Comitato non possono essere remunerati, salvo il rimborso delle spese vive da loro sostenute.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente.

Il Comitato ha lo scopo di definire la strategia di sviluppo dell'associazione e di controllarne le attività. In particolare:

1. Di anno in anno, definisce temi prioritari per lo sviluppo delle attività dell'associazione, in accordo con i suoi scopi.
2. Approva la destinazione delle borse di studio e del sostegno alla ricerca, su proposta della Direzione
3. Seleziona i progetti di ricerca e di intervento a cui partecipare su proposta della Direzione.
4. Definisce la politica di investimento del patrimonio dell'associazione.
5. Rappresenta l'associazione davanti a terzi

I membri del Comitato hanno diritto di firma collettiva a due; il Presidente ha firma individuale. Per questione operative legate alla gestione dei progetti, il Comitato può delegare il diritto di firma al Coordinatore della Direzione.

La Direzione

Art. 10

La Direzione è composta da almeno 2 e massimo 7 membri designati dall'Assemblea dei soci. I membri designati nella Direzione sono in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

La carica di membro può essere retribuita secondo parametri approvati dall'Assemblea.

La Direzione nomina al suo interno un Coordinatore, che ha responsabilità ultima sulle scelte operative.

La Direzione ha lo scopo di portare avanti le attività operative dell'associazione. In particolare:

1. Gestisce gli affari ordinari e cura gli interessi dell'associazione. In particolare:
 - a. Prende parte operativa ai progetti.
 - b. Si occupa della gestione del personale per i progetti.
 - c. Organizza eventi e iniziative per mettere in rete le competenze presenti nel settore.
2. Propone la destinazione delle borse di studio e degli aiuti alla ricerca
3. Propone i progetti in cui partecipare
4. Convoca l'Assemblea e ne prepara le trattande in accordo con il Comitato.
5. Si occupa della gestione amministrativa dell'associazione

Commissione di revisione

Art. 11

La Commissione di revisione è composta da 2 membri, ed è nominata dall'Assemblea, con mandato quadriennale. La Commissione di revisione può essere interna o esterna.

La Commissione presenta annualmente all'Assemblea il proprio rapporto sui conti annuali (bilancio e conto economico), certificando la correttezza e la completezza della contabilità.

Anno sociale	Art. 12 L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre, la prima volta fino al 31 dicembre 2007.
Durata e fine	Art. 13 La durata dell'associazione è illimitata. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, ha la facoltà di sciogliere l'associazione. Nel caso in cui l'associazione dovesse cessare di esistere, il suo patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono scopi conformi a quanto indicato all'art. 3 e che godono del beneficio dell'esenzione fiscale.
Norme suppletorie	Art 14 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme suppletorie del Codice Civile Svizzero.
Entrata in vigore	Art. 15 Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea.